



**C.A.I. - Club Alpino Italiano**  
Via Petrella 19  
C.A.I. - Club Alpino Italiano  
02 2057231  
cai@pec.it  
www.cai.it

## DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



cai - - 1 - 2022-11-21 - 0005839

Codice Amministrazione: **cai**  
Numero di Protocollo: **0005839**  
Data del Protocollo: **lunedì 21 novembre 2022**  
Classificazione: **Non specificata.**  
Fascicolo:

Oggetto: **TRASFORMAZIONE IN APS ETS**

Note:

### MITTENTE:

C.A.I. SEZIONE DI REGGIO CALABRIA



segreteria.generale Cai <segreteria.generale@cai.it>

---

## Trasformazione in APS - ETS

1 messaggio

---

**marino mollo** <marino.mo113@gmail.com>

17 novembre 2022 11:38

A: "segreteria.generale@cai.it" <segreteria.generale@cai.it>

Cc: presidente <presidente@caireggio.it>, Giuseppe Bruno <1giuseppebruno@gmail.com>

Si trasmette, in allegato, per i provvedimenti di competenza, l'atto pubblico relativo alla trasformazione in APS - ETS dell'associazione CAI sezione di Reggio Calabria.

il segretario  
Marino Mollo

---

### 3 allegati

 **atto di trasformazione E\_039.pdf**  
2041K

 **atto di trasformazione E\_020.pdf**  
2166K

 **atto di trasformazione E\_001 (1).pdf**  
2115K



GIOVANNI D. PUTORTI'

NOTAIO

Repertorio n. 17.232

Raccolta n. 11.754

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di giugno, in Reggio di Calabria Via Sbarre Superiori n. 61/C, alle ore diciotto e minuti trenta.

Innanzitutto a me Dott. Giovanni PUTORTI' Notaio in Reggio Calabria con studio in Via Generale Tommasini N.1/D, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Reggio Calabria e Locri

SONO PRESENTI:

- PIREDDA Agostina, nata a Sorso (SS) il 9 gennaio 1970 (codice fiscale PRD GTN 70A49 I863N - C.I. CA88140HU ril. Comune RC 24.12.2020) e residente in Pellaro di Reggio Calabria, Via Mortara n. 24;
  - BRUNO Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 17 giugno 1951 (codice fiscale BRN GPP 51H17 H224D - C.I. AT4784681 ril. Comune RC 29.03.2013), ivi residente in Via San Sperato II Tr. n. 160;
  - DI LORENZO Massimo, nato a Reggio Calabria il 27 gennaio 1955 (codice fiscale DLR MSM 55A27 H224T - C.I. AT4785392 ril. Comune RC 12.04.2013), ivi residente in Via Ciccarello Dir. Caprai n. 12;
  - ZAGARELLA Alessandra, nata a Reggio Calabria il 28 settembre 1966 (codice fiscale ZGR LSN 66P68 H224P - C.I. CA09433IV ril. Comune RC 20.05.2021), ivi residente in Via Tenente Panella n. 13;
  - PALAMARA Maria Pia, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 20 novembre 1986 (codice fiscale PLM MRP 86S60 H926A - C.I. CA94113BZ ril. Comune RC 14.08.2018) e residente in Reggio Calabria, Via A. Garibaldi n. 238;
  - MARINO Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 13 luglio 1957 (codice fiscale MRN GPP 57L13 H224E - Pat. guida U129F9157U ril. MIT-UCO 28.01.2022), ivi residente in Via San Giorgio Extra Pas/la n. 1;
  - MODAFFERI Antonino, nato a Melito di Porto Salvo il 9 ottobre 1955 (codice fiscale MDF NNN 55R09 F112I - C.I. AV5822837 ril. Comune RC 27.04.2015), residente in Reggio Calabria, Via Montello S. Caterina n. 22;
  - NICOLO' Antonino, nato a Reggio Calabria il 10 febbraio 1964 (codice fiscale NCL NNN 64B10 H224M - C.I. CA01044EB ril. Comune RC 16.05.2019), ivi residente in Via Lia n. 21.
- I comparenti, cittadini italiani della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, al quale premettono:
- che è corrente, in Reggio Calabria, con sede in Via Sbarre Superiori n. 61/C, l'Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE ASPROMONTE", costituita nell'anno 1932 (avente codice fiscale 92006240805);
  - che trovasi riunita qui, a seguito di regolare convocazione

Registrato a:  
Reggio Calabria  
il 13/07/2022  
n. 3149  
Serie 1T  
Pagati euro 245,00



Firmato digitalmente da

GIOVANNI PUTORTI'

C: IT

O: DISTRETTO NOTARILE DI

REGGIO

CALABRIA 000000000000

l'assemblea di detta Associazione "CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE ASPROMONTE", in sede straordinaria, per deliberare sugli argomenti posti al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Comunicazione del Presidente;
- 2) Entrata in vigore del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs n. 117/2017; conseguenze ed implicazioni per l'Associazione;
- 3) Decisione riguardo all'assunzione, da parte dell'Associazione, della qualifica di ETS in forma di APS di cui al citato D.Lgs n. 117/2017;
- 4) Adeguamento dello statuto al cd "Codice del Terzo Settore" disciplinato dal D.Lgs n. 117/2017, successivamente integrato con D.Lgs n. 105/2018, e sue successive modifiche ed integrazioni;
- 5) Proposta di approvazione integrale dello statuto sociale, adeguato ed aggiornato, sulla scorta del modello di Statuto inviato in visione dal CAI, opportunamente integrato;
- 6) Conferma cariche amministrative;
- 7) Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Tutto ciò premesso, ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti mi richiedono di assistere alla predetta riunione assembleare degli associati, verbalizzandone le relative deliberazioni, richiesta alla quale io Notaio aderisco.

Innanzitutto, a norma dell'art.27 del vigente Statuto e comunque per designazione unanime degli intervenuti, assume la Presidenza dell'assemblea la comparente, Presidente del Consiglio Direttivo, Dott.ssa PIREDDA Agostina, la quale preliminarmente constata e chiede darsi atto a verbale:

- che, come risulta dal foglio presenze che si allega a questo atto sotto la lettera "A", su una base associativa di complessivi n. 224 (duecentoventiquattro) soci aventi diritti al voto, regolarmente iscritti al relativo libro sociale, aggiornato ed esibito in originale dal Presidente, sono presenti in proprio o per delega, i seguenti soci:

I comparenti soci e componenti il Consiglio Direttivo, signori PIREDDA Agostina; PALAMARA Maria Pia; ZAGARELLA Alessandra; BRUNO Giuseppe; NICOLO' Antonino; MARINO Giuseppe; MODAFFERI Antonino; DI LORENZO Massimo.

Nonché i soci:

BARRECA Filippo Maria (RC 15.9.1964); DURANTE Vittorio (RC 17.6.1963); IDONE Carmelo (RC 14.08.1990); PERCUOCO Carlo (NA 26.09.1964); BAGNATO Maria (Nicastro 19.02.1961); COZMA Geanina Florica (09.06.1976); POLIMENI F.co Saverio (RC 14.2.1962); ROMEO Rocco (ME 20.09.1975); MALASPINA Domenico (RC 24.02.1964); CALABRO' Angela (RC 02.02.1968); PUNTILLO Guglielma (RC 25.06.1955); NICOLO' Giovanni (RC 04.07.1956); TRIPODO Rosalba (M.P.S. 06.12.1970); MUSOLINO Mario, (San Roberto 27.01.47); SPARANO Vincenzo (MONTEFORTE 20.02.1957);





MOLLO Marino (RC 21.12.1955); TROIANO Giuseppe (20.07.64 CS) per delega conferita al socio MOLLO Marino; GIUNTA Giuseppe (RC 11.11.1948); MARINO Giuseppe (RC 13.7.1957); PRATICO' Stefania (RC 29.12.84); MORISANI Gaetano (RC 1.1.1946); SICILIANO Luisa (Paola 13.12.1963); MESSINEO Luigi (RC 29.2.1956); CIANCIA Maria Letizia (RC 10.6.68). Il socio MALASPINA Domenico è intervenuto per delega conferita al socio CALABRO' Angela.

Le deleghe vengono verificate di regolarità dal Presidente e rimangono acquisite agli atti dell'Associazione;

- che il Consiglio Direttivo è presente al completo, fatta eccezione per il Consigliere ROMEO Francesco, assente giustificato, con la presenza di essa comparente, Presidente, e dei consiglieri PALAMARA Maria Pia, BRUNO Giuseppe, MARINO Giuseppe, DI LORENZO Massimo, MODAFFERI Antonino, ZAGARELLA Alessandra;

- che la presente assemblea è stata convocata a norma dello statuto vigente, mediante avviso affisso in bacheca presso la sede sociale nonché inviato a tutti gli associati a mezzo posta elettronica nei termini previsti dal vigente statuto;

In data odierna la riunione è di seconda convocazione;

- che la prima convocazione prevista per le ore 15,30 del 26 giugno 2022 è andata deserta;

- che in seconda convocazione sono presenti pertanto n° 33 (trentatre) soci con un totale di aventi diritto al voto di 224 soci, corrispondenti a 1/6 (un sesto) circa degli aventi diritto al voto;

- che lo Statuto vigente, in seconda convocazione, derogando alle norme del codice civile, meramente dispositive, consente che le modifiche dello Statuto avvengano a maggioranza semplice degli aventi diritto intervenuti in assemblea, qualunque sia la percentuale.

Dell'intera compagine associativa avente diritto al voto;

- dichiara pertanto la presente assemblea regolarmente costituita ed idonea a deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato.

#### RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente prende la parola e dà innanzitutto atto che l'assemblea approva unanimemente la trattazione unitaria degli argomenti posti all'ordine del giorno, stante la loro stretta connessione.

Il Presidente inizia quindi la trattazione dei suddetti argomenti svolgendo preliminarmente un'ampia relazione volta ad illustrare le novità introdotte dall'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, che incide profondamente sulla disciplina normativa in materia di Associazioni non riconosciute, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

Con la riforma del Terzo Settore viene meno la categoria giuridico - tributaria delle Onlus.

Nel vecchio regime normativo che regolava gli enti associativi

Firmato digitalmente da

GIOVANNI PUTORTI'

C: IT

O: DISTRETTO NOTARILE DI

REGGIO

CALABRIA 0202222222



diversi dalle società e dagli altri enti commerciali, non rilevando in questa sede neppure il diverso ambito delle persone giuridiche di diritto privato riconosciute, il sistema era basato sostanzialmente sulle disposizioni del codice civile e, con particolare riguardo al regime tributario e alla partecipazione ai pubblici bandi, dalle varie normative di settore, che avevano introdotto le figure degli enti di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e, in senso più generale, delle Onlus.

Per tali enti associativi di fonte "speciale" le leggi di riferimento prevedevano l'iscrizione in particolari registri, regionali o nazionali a seconda della dimensione dell'ente.

La platea di tali enti era ed è stata sino a poco tempo fa rappresentata per un buon 95% se non di più, dalla ampissima categoria delle associazioni non riconosciute, per le quali vigevano le sole norme codicistiche.

Il CAI, e segnatamente la Sezione Aspromonte del Club Alpino Italiano con sede in Reggio Calabria, operante a far data dall'anno 1932, con assunzione dell'attuale denominazione nel 1952, ha operato da sempre come associazione non riconosciuta tout court, senza scopo di lucro, con fini ideali di pubblica utilità, senza tuttavia mai aver voluto o dovuto assumere una particolare veste "speciale", nonostante la base associativa totalmente volontaria e l'attività di promozione del patrimonio ambientale e la diffusione della cultura alpestre, notoriamente da sempre praticata e svolta con successo indiscusso. L'intervento normativo di grande respiro che ha normativamente definito e regolamentato il "Terzo settore", rende oggi opportuna una nuova valutazione della veste giuridica che il CAI e le sue sezioni locali devono assumere per poter operare con pienezza di facoltà e di opportunità nel nuovo contesto legislativo.

Tale novità legislativa pone l'Associazione di fronte ad una scelta di duplice natura, riguardante le modalità e le forme con le quali essa intende continuare lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, in particolare per quanto riguarda il conseguimento della qualifica formale di ETS e, all'interno di tale categoria di enti, per quanto concerne l'assunzione della qualifica di "APS", ossia di Associazione di Promozione sociale", beneficiando del previsto regime agevolativo.

In linea teorica, infatti, l'Associazione potrebbe continuare le proprie attività, quale ordinario Ente associativo non riconosciuto, operando al di fuori del nuovo quadro normativo, e continuando ad essere regolata dalla ridotta normativa del codice civile.

Ciò tuttavia comporterebbe l'impossibilità di continuare a godere delle norme che assicurano la sostenibilità economica della gestione associativa, la possibilità in futuro di essere beneficiaria di concessioni e di partecipare a procedure di



affidamento, oltre alla perdita di accreditamenti e concessioni pubbliche, che non potrebbero essere conseguiti se non operando come ETS ed APS anche nell'immediato futuro.

Le esigenze dell'Associazione, pertanto consigliano come assolutamente ineludibile una scelta che riconosca la propria natura di ETS e di APS.

Il Presidente, quindi, espone come, ove si ritenga di adottare la qualifica di ETS, occorra modificare lo statuto sociale al fine di adeguarlo al D.Lgs. n.117/2017, successivamente integrato con D.Lgs n.105/2018, che disciplina le associazioni che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (c.d. Enti del Terzo Settore) la cui disciplina risulta essere già in vigore, con l'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Al fine di procedere all'adeguamento ed all'assunzione della qualifica di ETS e di APS, il Presidente dichiara che il testo di Statuto predisposto, sulla scorta dei principi sostanziali contenuti nel testo di statuto - tipo ricevuto in visione dalla sede centrale CAI, è stato opportunamente integrato con le clausole essenziali per l'iscrizione nel RUNTS e per il riconoscimento della qualifica di APS che l'associazione intende conseguire.

Tra gli aspetti più rilevanti, il Presidente ricorda quelli riguardanti, in particolare: - la denominazione, nella deve essere contenuta l'espressione Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS, oltre quella di APS; - l'assenza di scopo di lucro; - il patrimonio sociale, tale da rispettare i limiti patrimoniali e di fondo di garanzia richiesti ai fini del riconoscimento della personalità giuridica; - le finalità dell'Ente e l'attività da esso svolta, che coincidono con quelle previste dalla riforma del terzo settore; - i diritti, gli obblighi ed i requisiti di ammissione degli associati, che sono previsti secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite con l'attività di interesse generale svolta; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento; - il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo e di controllo e di altri eventuali organi associativi.

Con riguardo alla qualifica di APS, l'Associazione possiede da sempre le caratteristiche che, anche nel Codice del Terzo Settore identificazione l'Associazione di Promozione sociale come Ente che svolge attività di interesse generale a favore prevalentemente degli associati, ma anche di terzi, avvalendosi in modo prevalente all'attività dei propri soci volontari.

In ogni caso nel nuovo testo di Statuto predisposto per l'ordinaria approvazione sono state inserite tutte le previsioni inderogabilmente richieste dal nuovo Codice per le Associazioni di Promozione Sociale, recate in particolare dagli articoli 17, 18 e 19, nonché dagli articoli 35 e 36 del suddetto Codic-



ce, come ad esempio l'assoluta gratuità del lavoro dei volontari e la necessaria presenza di un'assicurazione di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni sul lavoro, che tuteli i volontari medesimi, la prevalenza numerica dei soci volontari e la prevalenza del lavoro prestato da questi per l'associazione.

Con riferimento ai requisiti patrimoniali, il Presidente mi dichiara e io Notaio attesto che l'Associazione possiede abbondantemente il requisito minimo di euro 15.000,00 richiesto attualmente per le associazioni, come risulta dalla relazione giurata di stima del patrimonio della Sezione Cai Aspromonte redatta dal Rag. Commercialista Claudio Sergio Romanò, iscritto all'ordine dei Commercialisti della Provincia di Reggio Calabria ed al Registro Nazionale dei Revisori Ufficiali dei Conti presso il Ministero dell'economia e delle Finanze al N.102347.

Da detta relazione di stima, asseverata con giuramento con verbale da me Notaio ricevuto in data odierna, repertorio n. 17.231, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "B", emerge un patrimonio netto dell'Associazione pari ad euro 94.100,67 (novantaquattromilacentosessantasette/67), idoneo all'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS ed all'acquisto della personalità giuridica che si intende conseguire.

Il Presidente espone infine che si è proceduto alla riformulazione degli articoli riguardanti gli scopi, le finalità e le attività attraverso le quali si esplica l'azione dell'Associazione, con particolare riguardo alla indicazione delle attività di interesse generale da svolgersi da parte dell'ente.

Il Presidente fa presente, ancora che, per la valida votazione e chiarezza delle deliberazioni adottande, si procederà all'approvazione del nuovo testo, articolo per articolo dello Statuto Associativo elaborato dall'Organo Direttivo, contenente una riformulazione integrale del vecchio testo, in linea con il contenuto inderogabile delle nuove disposizioni e adeguato alle nuove esigenze della Associazione.

A tal fine, il Presidente dà lettura integrale in assemblea del nuovo testo dello Statuto sociale, composto da numero 36 (trentasei) articoli, ed invita la presente assemblea a manifestare la sua approvazione per ogni singolo articolo.

Infine, per quanto concerne gli organi sociali, il Presidente fa presente che, nonostante, la recente nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, occorre procedere ad una loro conferma, nelle persone dei costituiti comparenti, in vista della iscrizione del presente atto nel RUNTS.

Il Presidente fa presente infine che, avuto riguardo all'organo di controllo e a quello di revisione, si procederà alla relativa nomina solo al momento dell'eventuale raggiungimento dei requisiti e dei presupposti di legge.

Segue ampia ed esauriente discussione, a termine della quale, aderendo all'invito del Presidente, l'assemblea degli associa-



ti della Associazione "CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE ASPROMONTE", all'unanimità dei voti dei soci intervenuti

DELIBERA:

1) di modificare la denominazione dell'Associazione da "CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE ASPROMONTE" in "CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE ASPROMONTE DI REGGIO CALABRIA APS - ETS", in sigla anche "CAI - SEZ. ASPROMONTE DI REGGIO CALABRIA - APS";

2) di approvare, articolo per articolo, in virtù di quanto esposto in discussione, l'intero statuto sociale, così come letto dal Presidente in Assemblea, con conseguente modifica del testo degli articoli che lo compongono, e con rinumerazione dello stesso, a seguito della soppressione di alcuni articoli, evidenziandosi in particolare le modifiche relative a scopo, finalità ed attività dell'associazione, ammissione e numero di associati, loro diritti ed obblighi, perdita della qualifica di associati, organi dell'associazione, assemblea, consiglio direttivo, presidente, organo di controllo, revisione legale dei conti, risorse economiche e patrimonio dell'associazione, divieto di distribuzione di utili, bilanci d'esercizio e bilancio sociale, libri sociali, volontari e laboratori, scioglimento dell'associazione, devoluzione del suo patrimonio.

Il nuovo testo dello statuto sociale, nella sua redazione integrale, composto da numero 36 (trentasei) articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "C";

3) Di confermare alla carica di Consiglieri, per i prossimi tre esercizi, i nove membri attualmente in carica, signori PIREDDA Agostina, quale Presidente, nonché i signori PALAMARA Maria Pia, BRUNO Giuseppe, MARINO Giuseppe, DI LORENZO Massimo, MODAFFERI Antonino, ZAGARELLA Alessandra, NICOLO' Antonino oltre al Consigliere ROMEO Francesco, nato a Reggio Calabria l'11 marzo 1949 (codice fiscale "RMO FNC 49C11 H224B").

Tutti i predetti accettano la carica e dichiarano di non versare in ipotesi di incompatibilità o ineleggibilità, ai sensi della normativa vigente; il Consigliere ROMEO Francesco, confermato alla carica in questa sede, che già accetta la carica confermatagli, chiedendo l'iscrizione della propria nomina nel RUNTS;

4) di delegare l'organo amministrativo e per esso il suo Presidente ad apportare allo Statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e sostituzioni che venissero richieste dalle autorità competenti.

Null'altro essendovi a deliberare, l'assemblea viene chiusa dal Presidente alle ore venti e minuti quindici.

I comparenti mi esonerano dal leggere gli allegati, dichiarando di averne piena ed integrale conoscenza, ad eccezione dello statuto sociale, letto integralmente dal Presidente.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto in assemblea ai comparenti che, da me interpellati, lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà ed al vero.



Scritto da me Notaio personalmente con caratteri indelebili a macchina, integrato di mia mano su tre fogli, per pagine otto e quanto sin qui della presente.

Sottoscritto alle ore venti e minuti trenta.

F.ti Agostina PIREDDA - Giuseppe BRUNO - Massimo DI LORENZO -  
Alessandra ZAGARELLA - Maria Pia PALAMARA - MARINO Giuseppe -  
MODAFFERI Antonino - Giovanni PUTORTI' Notaio (L.S.)



Firmato digitalmente da  
GIOVANNI PUTORTI'  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
REGGIO

Allegato "C" al N. 11.754 di Raccolta

**Statuto**

Associazione di Promozione Sociale - Ente del Terzo Settore:

Sezione C.A.I. "ASPROMONTE" di Reggio Calabria APS -ETS

**Preambolo:**

QUESTO È IL TESTO DELLO STATUTO VIGENTE A FAR DATA DALL'ANNO 2022 DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA FONDATA NELL'ANNO 1932, CON SEDE IN REGGIO CALABRIA, GIÀ DENOMINATA "CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI REGGIO CALABRIA" (SIGLA "CAI SEZIONE DI REGGIO CALABRIA").

ESSA, DAL 5 LUGLIO 1952 È DENOMINATA

"CAI SEZIONE ASPROMONTE REGGIO CALABRIA)"

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA**

**Art. 1 - Denominazione e Durata**

E' costituita, con sede legale in Reggio Calabria, una Associazione di Promozione Sociale - Ente del Terzo Settore, denominata:

- "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione Aspromonte di Reggio Calabria - APS - ETS".

In sigla "CAI - Sez. Aspromonte di Reggio Calabria - APS - ETS".

L'acronimo "APS" integrerà la denominazione sociale e potrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), ai sensi del Dlgs. 117/2017.

Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune.

L'Associazione si configura quale struttura territoriale all'interno del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti.

E' soggetto di diritto privato autonomo, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.

Essa si rapporta inoltre al Raggruppamento regionale Calabria del Club Alpino Italiano.

L'associazione ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

**Art. 2 - Natura**

L'Associazione non ha scopo di lucro, e' indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità e uniforma il proprio ordinamento allo Statuto

Firmato digitalmente da


GIOVANNI PUTORTI'

C: IT

O: DISTRETTO NOTARILE DI

REGGIO

CALABRIA 020220202020





ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

L'Associazione si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socio-economiche.

In particolare, essa intende operare come associazione di promozione sociale (APS) iscritta nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore ed ente non commerciale del Terzo settore.

Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi (entrate comunque denominate), è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.

È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### SCOPI E ATTIVITÀ

#### **Art. 3 - Scopi e attività**

L'Associazione, nell'ambito di dette attività, ha per proprio scopo promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale; essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle seguenti attività, di rilievo e interesse generale ai sensi dell'articolo precedente e dell'art.5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore), aventi ad oggetto:

1. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
3. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Firmato digitalmente da  
GIOVANNI PUTORTI  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
REGGIO





4. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Per conseguire tali scopi e attività, l'Associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci escursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, e di torrentismo, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci escursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, e di torrentismo, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolari e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
- f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci escursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, e di torrentismo, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
- i) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali;
- j) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio;
- k) all'organizzazione e gestione di palestre di arrampicata.

Firmato digitalmente da

GIOVANNI PUTORTI'

C: IT

O: DISTRETTO NOTARILE DI

REGGIO

CAI ABPIA.02022020002



Essa potrà, inoltre, esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore e assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci.

Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

L'Associazione tiene a cura del Consiglio Direttivo un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

#### Art. 4 - Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali.

Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

### TITOLO II

#### SOCI

#### Art. 5 - Soci

Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano.

Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. I soci, nello svolgimento

Firmato digitalmente da  
GIOVANNI PUTORTI'

C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
REGGIO  
CAI ALPIA 03032220002



dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e a nessun titolo.

Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, i soci hanno:

- a) il diritto di partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
- d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigente.

Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili ai soci.

I soci minori di età formulano la domanda di ammissione ed esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

#### Art. 6 - Ammissione

Chiunque intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati,

Firmato digitalmente da

GIOVANNI PUTORTI'

C: IT

O: DISTRETTO NOTARILE DI

REGGIO

CAI ARRIA-92023830802





su apposito modulo, anche on line.

Se minore di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la responsabilità genitoriale.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

In forza di espressa previsione dello Statuto del Club Alpino Italiano Nazionale, chi acquista la qualità di socio di Sezione locale CAI, acquista la qualità di membro e associato del CLUB ALPINO ITALIANO,

Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull'accettazione o eventualmente, in alternativa, esprime il rigetto della domanda, sempre con decisione scritta e motivata.

In caso di rigetto della domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo, chi l'ha presentata può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

#### Art. 7 - Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, ne usufruire dei servizi sociali, ne ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell'Ente.

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote



associative annuali arretrate alla Sezione alla quale si è iscritti.

#### Art. 8 - Partecipazione all'attività associativa

La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

#### Art. 9 - Dimissioni

Il Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.

Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell'Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

#### Art. 10 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde: per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare di esclusione, per morte del Socio o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come Socio benemerito.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati.

In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

#### Art. 11 - Sanzioni disciplinari - Esclusione

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondanti dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione

Firmato digitalmente da

GIOVANNI PUTORTI'

C: IT

O: DISTRETTO NOTARILE DI

REGGIO

CALABRIA 0202020202



della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al Consiglio Direttivo Centrale del CAI, che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti.

Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

#### Art. 12 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari diversi dalla esclusione, il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri del CAI competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado.

Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

### TITOLO III

#### SEZIONI

#### Art. 13 - Sono Organi dell'Associazione (Sezione)

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci.

Le cariche sociali sono elettive.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

#### ASSEMBLEA DEI SOCI

#### Art. 14 - Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione;

L'assemblea è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote associative.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo; nonchè i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari della Sezione, con le modalita`stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati; approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- d) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti; - delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- f) approva il bilancio;
- g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno il 25% dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;

#### Art. 15 - Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una ogni tre mesi e comunque, inderogabilmente, almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta.

Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno il 25% degli associati in regola con il versamento delle quote

Firmato digitalmente da  
GIOVANNI PUTORTI  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
REGGIO  
CAI ARRIA-92023830802









Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.

### CONSIGLIO DIRETTIVO

#### Art. 19 - Composizione e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di numero 9 componenti compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo è titolare di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e delibera sul compimento degli atti, di qualsiasi natura, che ritenga utili o opportuni nell'interesse della società.

Il Consiglio Direttivo assolve inoltre le seguenti specifiche funzioni:

Firmato digitalmente da

GIOVANNI PUTORTI'

C: IT

O: DISTRETTO NOTARILE DI

REGGIO

CAI ABRIA.02022820002



- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui e' responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del socio;
- delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;
- Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Vice Presidente; nomina inoltre il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.
- L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni.

#### Art. 20 - Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili solo una volta.

I membri del Consiglio dopo la prima rielezione, possono essere rieletti dopo almeno un anno di intervallo.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i

Firmato digitalmente da

GIOVANNI PUTORTI'

C: IT

O: DISTRETTO NOTARILE DI

REGGIO

REGGIO EMILIA

componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 riunioni consecutive. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti, con la stessa anzianita' del sostituito.

Qualora vengano a mancare la meta' dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianita' dei sostituiti. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, l'Organo di controllo ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, ovvero uno qualsiasi dei soci, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

#### **Art. 21 - Convocazione**

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente puo' invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente puo' altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

#### **Art. 22 - Modalità di convocazione**

Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni 3 mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con piu' anzianita' di iscrizione al CAI.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non puo' partecipare alla discussione ne' alle deliberazioni relative, ne' puo' assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al presidente, che ha facolta' di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

Firmato digitalmente da

GIOVANNI PUTORTI'

C: IT

O: DISTRETTO NOTARILE DI

REGGIO

CAI ADRIA.02022820002





## PRESIDENTE

### Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza generale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio per l'esecuzione degli atti deliberati dal Consiglio; il Presidente può delegare la rappresentanza con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali consecutivi completi.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci.

## TESORIERE E SEGRETARIO

### Art. 24 - Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità; conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente. Il Tesoriere con delibera del Consiglio Direttivo può essere delegato alla sottoscrizione ed alla firma su conti correnti bancari o postali.

### Art. 25 - Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

## ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

### Organo di Controllo

Art. 26 L'organo di controllo (se in forma collegiale denominato Collegio dei Revisori dei Conti), qualora nominato in via obbligatoria o anche facoltativa, può essere formato da un unico componente, ovvero da un Collegio di tre membri, ed è eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

L'organo di controllo rimane in carica per tre (3) esercizi,





sino all'approvazione del bilancio chiuso allo scadere del terzo esercizio dalla nomina.

I componenti dell'organo di controllo sono rieleggibili.

Delle proprie determinazioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle determinazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, venga meno la maggioranza dei membri dell'organo di controllo, prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione tramite l'elezione di un nuovo membro che scade con quelli in carica.

I membri dell'organo di controllo devono essere indipendenti ed esercitare le funzioni in modo obiettivo ed imparziale.

Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

In ogni caso con riguardo alla nomina-obbligatoria o facoltativa dell'organo di controllo, ai presupposti per l'obbligo di tale nomina; ai requisiti, alle competenze ed a quant'altro inerente all'organo di controllo dell'associazione, si fa pieno ed integrale riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

Si applicano, in particolare, gli articoli 30 e 31 del CTS.

**ART. 27 - Spetta all'organo di controllo:**

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, comma 1, CTS, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle

Firmato digitalmente da

GIOVANNI PUTORTI'

C: IT

O: DISTRETTO NOTARILE DI

REGGIO

CALABRIA-0202222222



operazioni sociali o su determinati affari.

#### L'organo di revisione

ART.28- L'organo di revisione, qualora nominato per obbligo di legge o in via facoltativa, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica per tre (3) esercizi, sino all'approvazione del bilancio chiuso allo scadere del terzo esercizio dalla nomina.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie determinazioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle determinazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire al-tre cariche all'interno dell'Associazione.

In ogni caso con riguardo alla nomina-obbligatoria o facoltativa dell'organo di revisione, ai presupposti per l'obbligo di tale nomina; ai requisiti, alle competenze ed a quant'altro inerente all'organo di revisione dell'associazione, si fa pieno ed integrale riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

Si applicano, in particolare, gli articoli 30 e 31 del CTS.

#### TITOLO IV

#### CARICHE SOCIALI

##### **Art. 29 - Condizioni di eleggibilità**

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche, esclude l'attribuzione e l'erogazione al Socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo

mandato o attribuzione di incarico.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano Sede Legale o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali.

## TITOLO V

### COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

#### Art. 30 - Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo puo' costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attivita' associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo puo' costituire gruppi aventi autonomia tecnico - organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna ne' patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attivita' del gruppo stesso. E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

## TITOLO VI

### SOTTOSEZIONI

#### Art. 31 - Costituzione

Il Consiglio Direttivo puo', a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o piu' Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non puo' essere in contrasto con quello della Sezione e che e' soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.



Firmato digitalmente da

GIOVANNI PUTORTI'

C: IT

O: DISTRETTO NOTARILE DI

REGGIO

CALABRIA 000000000000



## TITOLO VII

### PATRIMONIO

#### Art. 32 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte; dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici e privati; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali e comunque sono depositati in un conto corrente bancario o postale, oppure investiti in uno strumento finanziario con capitale garantito intestato alla stessa.

L'associazione non può avere un patrimonio complessivo inferiore ad euro 15.000,00 o comunque al valore minimo tempo per tempo stabilito dalle norme del codice del terzo settore.

In caso di perdita che riduca il patrimonio al di sotto del minimo di legge, si applicano le norme del codice del terzo settore.

## TITOLO VIII

### BILANCIO ED ESERCIZI

#### Art. 33 - Esercizio sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;

Firmato digitalmente da

GIOVANNI PUTORTI'

C: IT

O: DISTRETTO NOTARILE DI

REGGIO



di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

#### TITOLO X

##### DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35 - In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un'altra associazione di promozione sociale costituita dal Raggruppamento Regionale o Provinciale CAI di appartenenza, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento CAI.

In mancanza, il patrimonio residuo è devoluto alla Fondazione Italisociale.

Art. 36 - Rinvio alle norme del Club Alpino italiano e alle disposizioni di legge,

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, l'Associazione si riconosce nelle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, se non in contrasto con le norme inderogabili di cui Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

F.ti Agostina PIREDDA - Giuseppe BRUNO - Massimo DI LORENZO -  
Alessandra ZAGARELLA - Maria Pia PALAMARA - MARINO Giuseppe -  
MODAFFERI Antonino - Giovanni PUTORTI' Notaio (L.S.)